



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “VELAINSIEMEPUNTOORG”

Art.1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “**Velainsiemepuntoorg Associazione Sportiva Dilettantistica**”, con sede in Silvi Marina (TE), via Cipriani n.4, la quale è retta dal seguente statuto. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI. L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi

L'Associazione è un centro permanente apolitico e apartitico di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione si propone nello specifico di:

1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'attività velica e marinaresca;
2. promuovere e organizzare attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
3. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
4. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
5. partecipare ad attività d'altura (crociere e regate nazionali ed internazionali) su unità a vela, idonee a navigazioni prolungate, messe a disposizione dell'Associazione;
6. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
7. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
8. promuovere studi, ricerche, incontri, dibattiti, manifestazioni, anche attraverso pubblicazioni ed audiovisivi, inerenti alle attività e le iniziative svolte;
9. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
10. organizzare e la promozione di corsi di formazione pratici e teorici, aperti agli associati e non, al fine di sviluppare una cultura più responsabile e professionale dell'approccio della nautica da diporto;
11. promuovere, e diffondere lo sviluppo della navigazione da diporto d'altura, lo sport della vela e la cultura del mare, svolgendo attività ed iniziative connesse con gli sport nautici, per tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con particolare attenzione ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;

12. esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro ogni attività, anche di natura commerciale, per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
13. organizzare attività sportive, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
14. divulgare l'arte, la letteratura, la cultura, gli usi, le tradizioni marinaresche, anche attraverso il gemellaggio con altri enti o l'organizzazione di eventi;
15. organizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni pubbliche anche in collaborazione con enti pubblici o privati, altre associazioni o circoli culturali per contribuire alla diffusione della cultura marinaresca;
16. mettere a disposizione dei Soci ambiente e risorse fisiche necessarie per misurarsi costruttivamente e allo stesso tempo proporre le proprie attività ed il prodotto delle capacità espressive e creative dei singoli Soci e dell'Associazione al vasto pubblico interessato, svolgendo anche le funzioni di incubatore di idee associative o imprenditoriali nel campo della nautica da diporto;
17. assolvere i suoi fini sociali, in armonia con la natura, impegnandosi a rispettare e a difendere il mare e a trasmettere tali valori agli associati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti direttamente od indirettamente connessi all'oggetto sociale e compiere tutte le attività ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. L'Associazione potrà, inoltre, assumere, direttamente od indirettamente, cointeressenze e partecipazioni in società, enti, consorzi aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà, infine: acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da banche, società ed altre strutture che esercitano il credito, contrarre mutui passivi, ipotecari e non, concedere garanzie reali, fidejussioni, avalli, cauzioni ed altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse dell'Associazione.

Art. 3 Associati

1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche o associazioni ed enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi espressi all'Art. 2 e che abbiano versato la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
2. Il numero dei Soci è illimitato;
3. Sono Soci dell'Associazione i Soci Fondatori, i Soci Onorari e i Soci Ordinari:
 - Soci Fondatori: sono coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo e hanno contribuito all'avviamento dell'attività dell'Associazione. Agli stessi è concesso diritto di voto in Assemblea dei Soci e accesso alle cariche sociali;
 - Soci Onorari: sono coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Tali Soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa, possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche Sociali.
 - Soci Ordinari: sono le persone fisiche aderenti all'Associazione che intendono condividere la realizzazione degli scopi della stessa. Possono inoltre essere Soci aderenti le Associazioni, anche scolastiche, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Comitati, le Società, le cooperative e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'A.S.D. VELA INSIEMEPUNTOORG. I Soci Aderenti hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche Sociali. La loro partecipazione alle attività è subordinata al versamento della quota Sociale che annualmente sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari potranno utilizzare le imbarcazioni, le attrezzature ed i servizi messi a tale fine a disposizione dall'Associazione stessa, nel rispetto delle direttive del regolamento interno.

Art. 4 Ammissione dei Soci

1. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta redigendo una domanda scritta su apposito modulo e contestualmente versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, fatti salvi i Soci onorari;
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano;
3. La validità della qualifica di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del "silenzio assenso";
4. La delibera di non accoglimento deve sempre essere motivata in forma scritta e comunicata all'interessato con atto ricettizio; contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea ordinaria dei Soci, il cui giudizio è inappellabile;
5. In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 5 Diritti e doveri degli Associati

1. I Soci in regola con le quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari, hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. Gli associati di maggiore età, hanno diritto a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nell'Assemblea dei Soci;
3. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i membri maggiorenni, che siano in regola con il versamento della quota associativa e che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
4. Gli associati hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con la possibilità di ottenerne copia a loro spese;
5. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico. È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni;
6. Gli associati che impegnano il loro tempo nell'organizzazione o nella conduzione delle attività della Associazione possono avere diritto ad un rimborso spese;
7. Gli associati, qualora armatori, potranno mettere a disposizione dell'Associazione la propria imbarcazione per la realizzazione delle crociere d'altura e/o dei corsi organizzati dall'Associazione stessa, contribuendo così fattivamente al raggiungimento dello scopo Sociale. Detti Soci potranno richiedere all'Associazione il rimborso delle spese di manutenzione e di gestione, sostenute nel periodo di attività e documentate. È compito del Consiglio Direttivo definire tali rimborsi;
8. Gli associati sono tenuti ad osservare il presente statuto, gli eventuali argomenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
9. Gli associati sono tenuti a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi Sociali per la realizzazione della finalità associative.

Art. 6 Recesso-Esclusione

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte;

2. Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:
 - che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - che si renda moroso nel versamento del contributo annuale e, richiamato all'adempimento dal Consiglio Direttivo, non ottemperi allo stesso entro 30 giorni;
 - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
4. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera o mail presso i recapiti indicati nel libro Soci e devono essere motivate.

Art. 7 Quote associative e contributi

1. Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale;
2. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere restituita;
3. La quota associativa per il primo anno deve essere versata congiuntamente alla presentazione della domanda di ammissione; per le annualità successive dovrà essere versata al momento del rinnovo;
4. Il Consiglio Direttivo può stabilire che, per la partecipazione a singole attività, quali lezioni, corsi e crociere didattiche, organizzate dall'Associazione, sia stabilito il pagamento di una "quota corsi" che i partecipanti sono tenuti singolarmente a versare;
5. La comunicazione che identificherà le suddette attività e le relative quote dovrà essere pubblicata nella bacheca dell'Associazione (sul sito) per la relativa pubblicità;
6. Le quote o i contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi Sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 9 L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l'universalità degli associati; le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti; la convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, i quali ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta;
2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati;
3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire entro un termine minimo di otto giorni dalla celebrazione della stessa, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, sul proprio sito web o comunicazione agli associati, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
4. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta, quest'ultimo, ne ravvisi la

necessità;

6. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e la revoca degli organi direttivi dell'Associazione, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti;

8. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario qualora non fosse presente il segretario del Consiglio Direttivo;

9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni;

10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione;

11. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti;

12. Trascorsa un'ora dalla scadenza per la prima convocazione, se non raggiunto il quorum costitutivo, l'Assemblea può essere dichiarata non regolarmente costituita e sarà quindi valida alla seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti alla stessa;

13. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, per gli enti e le persone giuridiche in generale sarà valido il voto del soggetto legale rappresentante, del procuratore o del delegato munito di delega semplice, sempre secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati;

14. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve avvenire entro un termine minimo di otto giorni dalla celebrazione della stessa, mediante affissione di avviso con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria;

15. L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione della stessa.

Art. 10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli associati fra i propri membri a seguito di libera candidatura;

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea;

3. I componenti dell'organo direttivo durano in carica, secondo quanto stabilito dai Soci in sede di nomina, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai Soci stessi; sono sempre rieleggibili, salvo revoca o loro dimissioni; possono inoltre essere nominati per cooptazione sempre che all'interno del Consiglio Direttivo stesso permanga una maggioranza di componenti eletti direttamente dall'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario nella prima adunanza dopo l'elezione dell'organo. È facoltà del Consiglio Direttivo eleggere al suo interno anche un Tesoriere. Qualora ciò non avvenisse, tale carica viene accorpata a quella del Segretario;

5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante;
6. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli Soci in regola con il pagamento delle quote, che siano maggiorenni, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni e società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva, ovvero nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI;
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione;
8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica;
9. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti;
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, elettronica, o fax, non meno di otto giorni prima della adunanza;
11. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - Deliberare le quote associative e sulle domande di ammissione dei Soci, sul recesso e l'esclusione dei Soci;
 - Redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - Convocare le assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
 - Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività Sociale;
 - Adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle deliberazioni Assembleari;
 - Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività Sociale;
 - Nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.
12. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta;
13. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti, in nome e per conto dell'Associazione;
14. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;
2. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione;

3. Il Presidente, in caso d'urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare;
4. Il Presidente può delegare all'interno del Consiglio Direttivo la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere;
5. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età;
6. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.12 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 13 Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
2. Nelle assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 14 Anno Sociale ed esercizio finanziario

1. L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno;
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione Assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento;
4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
5. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione come minimo 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Art. 15 Fondo comune – patrimonio

1. Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra e eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
3. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 17 Pubblicità e trasparenza degli atti Sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (libro verbali Assemblea, libro verbali Consiglio Direttivo e libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 19 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 07 gennaio 2023

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'Assemblea di approvazione

Luongo Leo

Luongo Daniela

Perencin Rino